


ORIGINALE



COMUNE DI MISILMERI

Provincia di Palermo

AREA 4:URBANISTICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 15 A/4 del registro

Data 10/12/2015

Oggetto: Atto unilaterale d'obbligo a parcheggio e di inedificabilità – Modalità di attuazione - L.R. n. 19 del 31/03/1972 e LR. n. 21 del 26/05/1973.

Il giorno dieci dicembre 2015 in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, il sottoscritto Arch. Giuseppe Lo Bocchiaro, nella qualità di Responsabile del Servizio dell'Area 4 – URBANISTICA, giusto provvedimento del Sindaco n. 9 del 25/02/2015, ha adottato il provvedimento ritrascritto nelle pagine che seguono.

Registro generale n. 954

Il Responsabile del Servizio:

Premesso che:

La legislazione vigente prevede la redazione e la sottoscrizione di appositi atti di vincoli a parcheggio e di inedificabilità prima del rilascio delle concessioni edilizie, in regime ordinario;

La volumetria consentibile può essere resa e dichiarata contestualmente al vincolo permanente di destinazione a parcheggio così come disposto dall'art. 40 della L.R. n. 19/72, così come modificato con l'art. 31 della L.R. n. 21/73 che si trascrive di seguito parzialmente: "l'obbligo di dotare gli edifici accessibili dalle vie carrabili di parcheggio, ai sensi dell'art. 18 della legge 6 agosto 1967 n. 705, e stabilità all'atto del rilascio della licenza di costruzione con una dichiarazione di vincolo permanente delle aree o locali destinati allo scopo..."

Tale vincolo comporta la inalienabilità a qualsiasi titolo e divieto di adibire ad altro uso oltre che la destinazione permanente in favore dell'edificio delle aree interessate e anche dei relativi spazi di manovra e passi carrabili per accedervi;

Le aree vincolate volumetricamente a parcheggio diventano a tutti gli effetti pertinenze dell'edificio e/o degli edifici a carattere residenziali produttivo, turistico e commerciale e pertanto non possono essere né separabili, né autonomamente utilizzabili, così come previsto dall'art. 9 - ultimo comma - della L.R. n. 37/85: "Gli spazi di cui all'art. 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765, così come integrato e modificato con l'art. 31 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 21, costituiscono pertinenza delle costruzioni ai sensi e per gli effetti degli artt. 817, 818, e 819 del Codice Civile", disciplina relativa appunto, ai parcheggi privati, e al fatto che gli stessi non possono essere ceduti separatamente dall'unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale, è stata sancita dall'art. 9 della legge 24 marzo 1989 n. 122, peraltro recepita in Sicilia, trattandosi di "norma fondamentale", le cui Circolari A.R.T.A. n. 1/1990 del 18 Aprile 1990 (pubblicata sulla G.U.R.S. del 12.09.1992, n. 42) e n. 8/D.R.U. del 19 agosto 1993 (pubblicata sulla G.U.R.S. n. 45 del 25.09.1993), esprimono le giuste direttive in merito;

I suddetti vincoli rimangono efficaci con il permanere dell'edificio e/o degli edifici, e pertanto cessano di avere effetti qualora gli stessi dovessero venire demoliti, previa autorizzazione dell'autorità comunale;

Tutto ciò premesso:

Ritenuto di dover procedere in merito, uniformando il procedimento de quo a quanto dettato dalla normativa;

Vista la Circolare A.R.T.A. n. 1/1990 del 18 aprile 1990, pubblicata sulla G.U.R.S. del 12.09.1992, n. 42 recante "Direttive in ordine alla disciplina dei parcheggi privati ex legge n. 122/89", con la quale gli spazi a parcheggio ex art. 18 della legge 765/67, da prevedere per le nuove costruzioni, devono essere computati in ragione di un metro quadrato per ogni dieci metri cubi di costruzione con la sola esclusione degli interventi di demolizione e ricostruzione nelle zone A e B per cui dovrà essere reperita una superficie da destinare a parcheggio privato pari ad un metro quadrato per

ogni venti metri cubi di costruzione, ai sensi dell'ultimo comma della sezione "parcheggi privati" della citata Circolare A.R.T.A. n. 1/1990 del 18 aprile 1990;

Visto il P.R.G. vigente;

Viste le normative vigenti in materia urbanistica, ed in particolare le norme sopra richiamate;

Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA

1. Di adottare, con il presente atto le modalità procedurali relative all'atto unilaterale d'obbligo di vincolo a parcheggio e d'inedificabilità sottoscritto dagli interessati, con la conseguente trascrizione all'Ufficio dei Registri Immobiliari di Palermo;
2. Di specificare che ai sensi delle leggi vigenti, tale atto può essere redatto e trascritto in base allo schema-tipo, allegato "A" al presente provvedimento, per farne parte integrale e sostanziale;
3. Di dare atto che restano a carico del contraente gli eventuali diritti di segreteria e registrazione dell'atto unilaterale d'obbligo;
4. Gli Uffici interessati sono tenuti al puntuale rispetto del presente provvedimento.



Il Responsabile dell'Area 4 Urbanistica

Arch. Giuseppe Le Botchiaro

Affissa all'albo pretorio il 11 DIC. 2015
nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015"
Defissa il 27 DIC. 2015

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno ~~festivo~~ 11 DIC. 2015, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015"

Misilmeri, li

IL SEGRETARIO GENERALE
